

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3320

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORGHESE, MERLO**

Norme per la tracciabilità dei prodotti italiani  
e per il contrasto della contraffazione

*Presentata il 23 settembre 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l'intenzione di tutelare i prodotti italiani e i loro consumatori al fine di creare un sistema di garanzia sulla qualità dei prodotti immessi nel mercato mondiale. L'Italia, nel panorama internazionale, rappresenta uno dei Paesi con un ricco e variegato patrimonio agroalimentare nel quale le produzioni tipiche nazionali (ossia quelle con i marchi di qualità) costituiscono il « fiore all'occhiello » di un portafoglio di prodotti altamente differenziato, le cui ricchezza e varietà rappresentano un punto di forza in un contesto di crescente apprezzamento verso prodotti con un forte contenuto di tipicità.

Inoltre, la presenza nel mercato internazionale di consumatori sempre più attenti agli aspetti nutrizionali in termini di apporto calorico, genuinità, originalità e

unicità dei prodotti, favorisce l'affermazione della « dieta mediterranea », tanto che in questi ultimi anni l'enogastronomia italiana è divenuta tratto distintivo dello stile italiano, rappresentando uno dei fattori di successo e di identificazione del *made in Italy*. Se quantifichiamo il valore del settore agroalimentare italiano, esso si può stimare come secondo in termini di fatturato dopo il metalmeccanico e riveste un ruolo determinante in ambito europeo contribuendo per il 13 per cento alla produzione agricola totale dell'Unione europea a 25. Altrettanto consistente è l'*export* agroalimentare, che nel 2014 è stato pari a 4 miliardi e 678 milioni di euro, con un incremento del 10,3 per cento nei confronti dell'anno precedente; la quota italiana nel commercio mondiale si attesta da diversi anni, e senza particolari oscillazioni, tra il 3,8 per cento e il

4 per cento. Attualmente i prodotti europei di qualità certificati sono oltre 700 (compresi i vini) e altrettanti sono in lista di attesa per il riconoscimento da parte dell'Unione europea. La forza economica di tali prodotti assume consistenza soprattutto nel nostro Paese, che vanta la *leadership* europea con 166 attestazioni.

In questo quadro i prodotti agroalimentari italiani sono spesso oggetto di contraffazione illegale e di imitazione. Nel primo caso siamo in presenza di prodotti oggetto di sofisticazioni, di falsificazioni evidenti, di ingannevole utilizzo dell'origine geografica, o di contraffazione delle scadenze, mentre nel secondo caso si tratta dell'utilizzo di nomi o immagini che richiamano il nome del nostro Paese (in realtà il problema non riguarda solo i prodotti alimentari ma è un fenomeno che ha raggiunto ormai ampia diffusione, colpendo prodotti di ogni natura, e che viola i diritti di proprietà intellettuale ed è pertanto oggetto di azione legale).

Sappiamo anche che importanti settori del sistema economico del Paese, come i comparti della moda, dell'artigianato o dell'agroalimentare, sono da anni seriamente minacciati dalla presenza nei mercati internazionali di prodotti contraffatti provenienti dai Paesi del sud-est asiatico. Molte piccole imprese che operano nel mercato del *made in Italy* non sono più in grado di sostenere l'aggressiva concorrenza di questi Paesi, ingiustamente favorita da costi di produzione e di manodopera estremamente bassi, dovuti a scarse misure di tutela del lavoro e alla mancanza di ogni controllo sulla qualità dei prodotti, che risultano, quindi, estremamente dannosi per la salute dei consumatori.

Ecco alcuni esempi dei più eclatanti che rappresentano un vero e proprio « furto » perpetrato ai danni dei produttori agroalimentari italiani e che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all'Italia (*italian sounding*) per prodotti contraffatti che non hanno nulla a che fare con la realtà nazionale italiana.

La polenta? In Montenegro diventa « palenta ». Il Barbera? Sugli scaffali dei *supermarket* rumeni è un comune vino bianco. Il pecorino cinese? È fatto con latte di mucca. La mortadella di Bologna? Negli Stati Uniti d'America (USA) si fa con il tacchino. Ed ecco che accanto al Chianti californiano e alla fontina svedese, si trovano la ricotta australiana e inquietanti imitazioni di gorgonzola, soppressata calabrese, salame toscano, asiago e pomodori San Marzano spacciati come *made in Italy*. All'estero si stima che sono falsi tre prodotti alimentari di tipo italiano su quattro. Il mercato mondiale delle imitazioni di prodotti alimentari *made in Italy* vale oltre 50 miliardi di euro. In altre parole, le esportazioni di prodotti agroalimentari *made in Italy* potrebbero quadruplicare se fosse eliminata la contraffazione alimentare internazionale che è causa di danni economici, ma anche di immagine.

Il rischio reale è che si radichi nelle tavole internazionali un falso *made in Italy* che tolga spazio di mercato a quello autentico e banalizzi le specialità nostrane frutto di tecniche, tradizioni e territori unici e inimitabili.

I Paesi dove sono più diffuse le imitazioni sono Australia, Nuova Zelanda e USA, dove appena il 2 per cento dei consumi di formaggio di tipo italiano è soddisfatto con le importazioni di formaggi *made in Italy*, mentre per il resto si tratta di imitazioni e di falsificazioni ottenute sul suolo americano con latte statunitense.

Ma a preoccupare sono anche le tendenze di Paesi emergenti come la Cina, dove il falso *made in Italy* è arrivato prima di quello originale e rischia di comprometterne la crescita. « Siamo di fronte a un inganno globale per i consumatori — che causa danni economici e di immagine alla produzione italiana e che va combattuto cercando un accordo sul commercio internazionale nel Wto. A livello nazionale ed europeo occorre estendere a tutti i prodotti l'obbligo di indicare in etichetta l'origine dei prodotti alimentari ».

Da qui l'esigenza che il *made in Italy* sia garantito e che vi sia una piena e

chiara informazione sull'intero ciclo di realizzazione e di immissione in commercio dei prodotti. In effetti, il pericolo per il consumatore finale è dovuto alla circostanza che i prodotti contraffatti non rispettano alcuna normativa in materia di sicurezza. Si pensi, in particolare, a settori come quello farmaceutico (in passato le cronache hanno raccontato di persone morte a causa di medicinali contraffatti) o alimentare (con intossicazioni di varia natura).

Bisogna poi considerare anche un altro genere di danno causato dalla contraffazione, che va a colpire le finanze dello Stato attraverso l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

I danni causati al sistema imprenditoriale ed economico italiano da parte della contraffazione che, oltre ai settori farmaceutico e a quello alimentare, colpisce in particolare quelli dei giocattoli, dei cosmetici e del tessile-calzaturiero, non sono quantificabili in modo preciso proprio per la vastità di questo fenomeno. Tuttavia le stime più attendibili parlano di un giro di affari annuo compreso tra 3,5 e 7 miliardi di euro. Di questi, il 60 per cento si riferisce a prodotti di abbigliamento e di moda (tessile, pelletteria, calzature); il resto è riconducibile ai settori dell'orologeria, dei beni di consumo, della componen-

tistica nonché al settore audiovisivo e del *software*.

La presente proposta di legge intende, quindi, fornire elementi importanti su cui confrontarsi per arrivare all'adozione di misure più concrete ed efficaci per la tutela dei prodotti italiani.

Entrando nel merito del provvedimento, l'articolo 1 specifica le finalità della legge, mentre l'articolo 2 individua un sistema di tracciabilità dei prodotti in commercio che evidenzia tutte le fasi di produzione e di lavorazione dei prodotti stessi. L'articolo 3 prevede l'obbligo di etichettatura per i prodotti posti in commercio in Italia che deve, fra l'altro, garantire che, nella lavorazione di un dato prodotto, siano stati rispettati i diritti dei lavoratori e non sia stato sfruttato il lavoro minorile.

L'articolo 4 disciplina l'impiego della denominazione *made in Italy*. Gli articoli 5 e 6 vietano la commercializzazione dei prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni siano volte a ingannare i consumatori e disciplinano i relativi controlli. L'articolo 7, infine, prevede l'avvio di una campagna informativa diretta a tutti i cittadini in modo da illustrare loro il nuovo sistema e al tempo stesso sensibilizzarli sul tema della contraffazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. La presente legge è finalizzata a:

*a)* prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti italiani;

*b)* assicurare che i beni commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;

*c)* garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio nel territorio italiano;

*d)* tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti immessi in commercio nel territorio italiano.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinati all'informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

### ART. 2.

1. Tutti i prodotti immessi in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adot-

tare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 3.

1. Le etichette di tutti i prodotti immessi in commercio nel territorio italiano devono riportare:

a) il luogo di origine dei loro componenti o ingredienti, il luogo della lavorazione di questi ultimi e l'intera filiera del loro percorso fino ai luoghi di vendita;

b) la seguente dicitura: « Questo bene è stato prodotto nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e senza ricorrere al lavoro minorile ».

2. Le etichette dei beni prodotti al di fuori dell'Unione europea e commercializzati in Italia, oltre alle indicazioni di cui al comma 1, devono riportare la seguente dicitura: « Bene prodotto al di fuori dell'Unione europea », indicando altresì il Paese di origine.

#### ART. 4.

1. Sono denominati « *made in Italy* » i prodotti finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera all'interno del territorio italiano.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definite le modalità di attuazione del comma 1.

3. La denominazione di « *made in Italy* » deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

#### ART. 5.

1. È vietata la commercializzazione nel territorio nazionale di prodotti provenienti

dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 6.

1. I controlli sulla veridicità della denominazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «*made in Italy*» di cui all'articolo 4 sono effettuati dal Corpo della guardia di finanza che, a tale scopo, può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di categoria degli imprenditori.

2. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le norme del libro undicesimo, titolo VII, capo II, del codice penale.

#### ART. 7.

1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove una campagna di informazione sulla stampa periodica e quotidiana, sulla rete *internet* e sui mezzi radiotelevisivi al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del contrasto della contraffazione dei prodotti italiani.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0034560\*